

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE ANNUALE GAS NATURALE

Il presente contratto viene stipulato tra:

2B Energia S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Russoli n. 1
Registro Imprese, Codice Fiscale e partita IVA 04365970963, codice PSV 00041
(di seguito "2B ENERGIA")

e

Cliente

con sede legale in [●], via [●]
Registro Imprese [●], Codice Fiscale e partita IVA [●], codice PSV [●]
(di seguito "Acquirente")

l'Acquirente e 2B ENERGIA sono singolarmente definiti "**Parte**" e congiuntamente definiti "**Parti**".

PREMESSO CHE:

- I. Ambo le Parti sono abilitate ad operare al Punto di Scambio Virtuale per tutto il Periodo di Fornitura, come di seguito definito, e dispongono degli strumenti necessari per effettuare ciascuna Transazione (come definita nel prosieguo) in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di gas naturale (di seguito il "Gas Naturale") previsti nel presente contratto (di seguito il "Contratto");
- II. il trasporto e la consegna del Gas Naturale in base a quanto previsto dal presente Contratto verranno effettuati in applicazione dei termini e delle condizioni previsti dal Codice di Rete (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito il "Trasportatore") per l'utilizzo del Sistema scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale";
- III. le Parti dichiarano (i) di essere Clienti Idonei ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 164 del 23 Maggio 2000; e (ii) di avere un contratto di trasporto e di utilizzo del sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale con il Trasportatore.
- IV. Le Parti si danno atto di aver sottoscritto, conoscere ed accettare i seguenti documenti rilevanti ai fini del presente Contratto:
 - l'Accordo Individuale di adesione e le condizioni generali per l'utilizzo del Sistema PSV, come approvato di volta in volta dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- Il Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'offerta di Gas naturale pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010;
- Il Contratto di adesione alla Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale di cui all'articolo 14, comma 14.1, lettera b), del Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. PREMESSE

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato quando utilizzati nel presente Contratto:

- **Anno Termico:** il periodo di 12 mesi intercorrente tra il 1° ottobre di un anno ed il 30 settembre dell'anno successivo;
- **Book di Negoziazione:** luogo di P-GAS in cui sono esposte le proposte di negoziazione immesse dagli operatori registrati ed abilitati ad operare sul sistema informatico della P-GAS
- **Codice di Rete:** il documento pubblicato dal Trasportatore sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del Gas Naturale;
- **Contratto:** il presente Contratto;
- **Data di Perfezionamento:** data in cui si conclude una transazione sulla P-GAS ai sensi del Regolamento della Piattaforma di Negoziazione per l'Offerta di Gas Naturale (P-GAS) pubblicato dal GME sul proprio sito internet e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 23 aprile 2010;
- **Gas Naturale:** la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso;

- **Giorno Gas:** il periodo di ventiquattro (24) ore consecutive, che inizia alle ore 06,00 CET di ogni giorno di calendario e termina alle ore 06,00 CET del giorno di calendario successivo;
- **GME:** la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., cui è affidata la gestione della P-GAS, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010
- **Manuale PSV:** l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito Internet;
- **Modulo PSV:** il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del sistema per la cessione e lo scambio di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV pubblicati sul sito Internet del Trasportatore;
- **Periodo di Fornitura:** l'arco temporale che inizia a decorrere il 1.10.2010, 06,00 AM CET e termina il 1.10.2011, 06,00 AM CET;
- **Periodo di Nomina:** il periodo di tempo avente inizio alle h. 6.00 del 1° giorno di calendario di ciascun mese del Periodo di Fornitura e termine alle h. 6.00 del 1° giorno di calendario del mese successivo corrispondente.
- **P-GAS:** piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l'offerta di gas naturale;
- **Prezzo:** il prezzo di vendita del Gas Naturale, calcolato secondo quanto indicato all'Art. 7 del Contratto;
- **Punto di Consegna:** il Punto di Scambio Virtuale del Trasportatore come definito nel Codice di Rete dello stesso Trasportatore;
- **Punto di Scambio Virtuale o PSV:** punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di rete, presso il quale le Parti effettuano, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas Naturale;
- **Quantità:** la Quantità Contrattuale Annuale e la Quantità Giornaliera, come di seguito definite;
- **Quantità Contrattuale Annuale (ACQ):** la quantità di Gas Naturale di cui all'Art. 5.1 del Contratto e messa a disposizione dell'Acquirente per tutto il Periodo di Fornitura nei modi e termini di cui al Contratto;
- **Quantità Correttamente Nominata:** Gas da intendersi messo a disposizione da 2B Energia al Punto di Consegna nei termini e secondo le condizioni previste in Contratto;

- **Quantità Giornaliera (DCQ):** la quantità di Gas Naturale di cui all'Art. 5.2 del Contratto e messa a disposizione dell'Acquirente per ogni Giorno Gas nei modi e nei termini di cui al Contratto;
- **Regolamento P-GAS:** è il Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di Gas naturale pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010;
- **Rete Nazionale dei Gasdotti:** la rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, come successivamente modificato e/o integrato;
- **SIGAS:** Sistema Informatico Gas come definito nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate dal GME;
- **Sistema PSV:** la piattaforma informatica predisposta dal Trasportatore per scambi e cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale;
- **Transazione:** l'operazione di scambio/ cessione di Gas Naturale eseguita tra le Parti per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas Naturale al PSV in ciascun Giorno Gas o in più Giorni Gas consecutivi;
- **Transazione P-GAS:** transazione eseguita e conclusa per mezzo della P-GAS che ha realizzato la volontà delle Parti di abbinare l'offerta di vendita di 2B Energia con l'offerta di acquisto dell'Acquirente ai sensi del Regolamento P-GAS;
- **Trasportatore:** la società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7.

2.2 I titoli degli Articoli del presente Contratto sono da intendersi come meramente indicativi.

3. OGGETTO

3.1 Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte di 2B ENERGIA nel corso del Periodo di Fornitura, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle Quantità di Gas Naturale, come meglio specificate nel successivo Articolo 5, presso il Punto di Consegna, secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto.

4. ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente Contratto è da ritenersi valido ed efficace a partire dalla Data di Perfezionamento ed avrà durata sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti in Contratto.

5. QUANTITA' E QUALITA' DEL GAS

5.1 **Quantità contrattuale ACQ:** La quantità di Gas complessiva "ACQ" che 2B ENERGIA si impegna a rendere disponibile all'Acquirente al Punto di Consegna per il Periodo di Fornitura e che l'Acquirente si impegna a ritirare e a pagare, o in ogni caso a pagare anche se non ritirata (Take or Pay 100%) è pari a:

$$ACQ = \dots\dots\dots \text{GJ.}$$

5.2 **Quantità Contrattuale Giornaliera DCQ:** la quantità giornaliera di Gas "DCQ" che durante la vigenza del Contratto 2B Energia mette a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e che l'Acquirente si impegna a ritirare ed a pagare, o in ogni caso a pagare anche se non ritirata (Take or Pay 100%) è pari a:

$$DCQ = ACQ/365 = \dots\dots\dots \text{GJ/g}$$

5.3 Il passaggio di proprietà avverrà da 2B ENERGIA all'Acquirente presso il Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi alle Quantità di Gas Naturale consegnate e cedute da 2B ENERGIA a partire dal Punto di Consegna.

5.4 Salvo quanto previsto ai successivi articoli 11, 13.1 e 14, in ciascun Giorno-Gas 2B Energia dovrà rendere disponibile al Punto di Consegna una quantità pari alla DCQ. Salvo quanto previsto al successivo articolo 11, in ciascun Giorno-Gas l'Acquirente dovrà ritirare o, comunque pagare, una quantità pari alla DCQ.

5.5 Il Gas scambiato al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

6. PERIODO DI FORNITURA

Il Periodo di Fornitura ed i relativi obblighi di consegna e ritiro del Gas Naturale al Punto di Consegna decorrono dal 1 ottobre 2010 h. 6.00 al 1 ottobre 2011 h. 6.00 compreso.

7. PREZZO

7.1 L'Acquirente si impegna a pagare mensilmente a 2B Energia, per l'intero Periodo di Fornitura, un importo pari al prezzo P_m come di seguito definito, per ogni GJ di gas relativo alla somma delle DCQ in ciascun Periodo di Nomina.

$$P_m = P_{m-1} + \Delta P_m \text{ (€cent/GJ)}$$

Dove:

$$\Delta P_m = 315,092 * 0,95 * (I_m - I_{m-1})$$

$$I_m = 0,41 * \text{GASOLIO}_m / \text{GASOLIO}_0 + 0,46 * \text{BTZ}_m / \text{BTZ}_0 + 0,13 * \text{BRENT}_m / \text{BRENT}_0$$

dove:

GASOLIO_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

GASOLIO_0 è pari a 21,914 c€/kg;

BTZ_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni "CIF Med Basis Genoa/Lavera" dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg considerando il valore del cambio €/€/\$ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€/\$ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BTZ_0 è pari a 14,107 c€/kg;

BRENT_m è la media, riferita al periodo intercorrente tra il nono e l'ultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", "Price - Average Supplement", sotto il titolo "Spot Crude Assessments", "International", "Brent (Dated)" espresse in dollari per barile e trasformate in dollari per tonnellata metrica sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, convertita in €cent/kg

considerando il valore del cambio €/€ ottenuto come media aritmetica dei valori giornalieri del cambio €/€ rilevati dalla Banca Centrale Europea nel mese di fornitura;

BRENT₀ è pari a 18,250 c€/kg;

Ai fini del calcolo del Prezzo P_m si ha che:

P_{m-1} = pari al Prezzo della negoziazione conclusa tra le Parti sulla P-Gas, espresso in ccent/GJ

I_{m-1} = 2,228

7.2 Il Prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di Consegna che saranno interamente posti a carico dell'Acquirente.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8.1 La fatturazione dei volumi di Gas Naturale di cui all'Articolo 5 (Quantità) sarà effettuata mensilmente, entro il quinto (5°) giorno del mese precedente al Periodo di Nomina cui si riferisce.

8.2 L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse da 2B Energia al più tardi entro il termine più lungo tra: i) il quindicesimo (15°) giorno di calendario del mese precedente al Periodo di Nomina cui si riferisce; e ii) dieci (10) giorni di calendario dalla data di ricezione via fax della relativa fattura. Nel caso in cui il termine di pagamento di cui sopra non fosse un giorno lavorativo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo ad esso precedente. Il pagamento degli importi fatturati sarà effettuato dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore di 2B Energia corrispondente alla data di scadenza della fattura.

8.3 Qualora i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto non dovessero pervenire a 2B ENERGIA nei termini qui previsti, 2B ENERGIA ne effettuerà immediata comunicazione all'Acquirente con le modalità di cui all'Articolo 18 (Comunicazioni).

8.4 Qualora la fattura emessa non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), 2B ENERGIA provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al mese di fornitura successivo. Tale fattura o nota di credito verrà pagata o riscossa dall'Acquirente, al più tardi, contestualmente al pagamento della fattura relativa a tale mese successivo, ovvero, nel caso la fattura non esatta si riferisse all'ultimo mese di fornitura, i relativi documenti contabili verranno emessi e le relative somme verranno conguagliate al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla constatazione dell'errore.

8.5 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento, salvo il caso di manifesto errore materiale. Resta in ogni caso

impregiudicato il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto la fattura con la procedura stabilita dall'Articolo 17 (Legge Applicabile e Arbitrato).

8.6 Fatto salvo quanto previsto dagli Articoli 13 (SOSPENSIONE DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS PER MANCATO PAGAMENTO) e 14 (RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO), in caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi previsti nelle relative fatture, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza di ogni singola fattura, saranno dovuti a 2B ENERGIA interessi moratori calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. L.gs. n. 231/2002, maggiorato di sette punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile dal momento della scadenza della relativa fattura.

8.7 Gli interessi di mora dovuti dall'Acquirente per il ritardato pagamento delle fatture non costituiscono una maggiorazione del Prezzo, bensì un risarcimento escluso dal computo della base imponibile come disposto dall'art. 15, 1° comma, punto 1) del D.P.R. 633/72).

8.8 In caso di ritardato pagamento delle fatture 2B ENERGIA si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall'imputazione eventualmente difforme indicata dall'Acquirente all'atto del pagamento.

9. MODALITA' OPERATIVE, NOMINE, TRANSAZIONI

9.1 Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte di 2B ENERGIA e la successiva accettazione da parte dell'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del Sistema PSV, come specificate dal Manuale PSV e, fatto salvo quanto previsto agli articoli 11, 13.1 e 14, varrà quanto segue:

9.2 2B Energia emetterà le Transazioni corrispondenti alle DCQ per il Periodo di Nomina entro le h. 24.00 del 3° giorno lavorativo precedente il medesimo Periodo di Nomina.

9.3 L'Acquirente dovrà accettare le Transazioni, qualora corrispondenti alla DCQ ed emesse nei termini indicati al punto 9.2, entro le h. 24.00 del giorno lavorativo successivo all'emissione delle Transazioni da parte di 2B Energia. Resta ad ogni modo inteso che le Transazioni emesse fuori dai termini di cui sopra potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.

9.4 Qualora le Transazioni siano effettuate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal presente Articolo, il Gas Naturale oggetto delle relative Transazioni è da considerarsi consegnato da 2B ENERGIA all'Acquirente e la quantità corrispondente sarà ritenuta "Correttamente Nominata".

9.5 In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (A) le Parti si informeranno a vicenda e prontamente in relazione ad errori o ritardi nell'effettuazione di ciascuna Transazione; (B) qualora 2B ENERGIA abbia emesso Transazioni per Quantità non corrette e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione nel giorno stesso o alla prima scadenza utile successiva al momento in cui le Parti sono venute a conoscenza dell'errore.

9.6 Qualora, nonostante gli impegni di cui al precedente Articolo 9.5, in relazione ad uno o più Giorni Gas, l'Acquirente non abbia accettato nei termini e con le modalità di cui al presente Articolo le Transazioni correttamente emesse da 2B ENERGIA, il Gas Naturale oggetto di tali Transazioni verrà ritenuto non ritirato da parte dell'Acquirente e l'Acquirente dovrà comunque corrispondere a 2B ENERGIA l'intero importo di cui all'articolo 7.

10. DIRITTI E TRIBUTI

10.1 Oltre agli importi previsti dal Contratto, sarà a carico dell'Acquirente qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che 2B Energia fosse tenuta direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del Contratto, ad esclusione delle imposte sul reddito.

10.2 l'Acquirente riconosce a 2B Energia il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

10.3 2B informerà tempestivamente l'Acquirente del sorgere le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra appena ne verrà a conoscenza, e del loro pagamento.

10.4 Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità ed interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria a 2B Energia a seguito di dichiarazioni o comportamenti dell'Acquirente che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. 2B Energia darà tempestiva comunicazione all'Acquirente dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

10.5 Il Gas oggetto di fornitura in virtù del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria costituito dalla fornitura al consumatore finale. Nel caso in cui l'Acquirente abbia codice accisa in quanto venditore a consumatore finale o esso stesso consumatore finale, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dall'Acquirente, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta titolare di codice accisa

10.6 Per la somministrazione di Gas di cui al Contratto l'Acquirente dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al n. 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto verrà applicata la relativa aliquota.

10.7 L'Acquirente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti; manleva e terrà indenne 2B Energia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dall'Acquirente stesso consegnate a 2B Energia.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 Qualora una delle Parti non possa adempiere ad uno o più obblighi contrattuali per una Causa di Forza Maggiore, la parte colpita dalla Causa di Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei suddetti obblighi e conseguentemente, i rispettivi obblighi di consegna e ritiro del Gas, come pure gli obblighi ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per tutto il tempo in cui persiste la Causa di Forza Maggiore.

11.2 Per **Forza Maggiore** si intende qualunque evento o circostanza inevitabile o non imputabile alla Parte che ne venga colpita, che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto. Sono considerate come cause di Forza Maggiore, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventi:

- (i) leggi e atti di Governo o di altre pubbliche autorità dotate di potere di imperio, nazionali, internazionali o sopranazionali;
- (ii) sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili o militari, esplosioni, epidemie, quarantene, embarghi;

- (iii) eventi naturali quali incendi, frane, fulmini, terremoti, tempeste, mareggiate, alluvioni, dilavamenti;
- (iv) scioperi ed altre agitazioni nazionali a carattere industriale;
- (v) gli eventi considerati come tali dal Trasportatore in relazione al Punto di Scambio Virtuale;
- (vi) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di Gas Naturale al Punto di Scambio Virtuale o PSV (Sistema PSV), che impediscano in tutto o in parte ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
- (vii) impedimenti e/o sospensioni della fornitura per cause non imputabili a 2B ENERGIA.

11.3 L'impossibilità invocata dall'Acquirente di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti nel presente Contratto non sarà in nessun caso considerata causa di Forza Maggiore.

12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

12.1 Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza agli obblighi stabiliti dal presente Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne costituiscono una diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti, consequenziali o altro.

12.2 Resta inteso che, in nessun caso, i danni diretti comprenderanno danni e/o penali e/o oneri che una Parte sostenga, per qualsivoglia ragione, nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori di 2B ENERGIA e i clienti dell'Acquirente.

13. SOSPENSIONE DI SOMMINISTRAZIONE GAS PER MANCATO PAGAMENTO

13.1 Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento, anche parziale, di una fattura entro i termini di cui all'Art. 8, 2B Energia avrà il diritto, fatto salvo ogni altro rimedio e/o azione a tutela dei propri interessi, di sospendere la somministrazione di Gas a partire dal Periodo di Nomina cui la fattura si riferisce e fintanto che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto ancora dovuto.

13.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una fattura entro i termini di cui all'art. 8, 2B Energia avrà, altresì, la facoltà di disabilitare l'Acquirente dal proprio Book di Negoziazione sulla P-Gas.

13.3 Resta inteso che in caso di mancata somministrazione di Gas da parte di 2B Energia a seguito di quanto disposto al punto 13.1, l'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi previsti all'articolo 7.

14. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

14.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto si intenderà risolto *ipso iure* a seguito di semplice dichiarazione scritta di 2B Energia in caso di mancato pagamento di due fatture anche non consecutive.

14.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto anche nel caso in cui l'Acquirente alla data di inizio del Periodo di Fornitura non sia abilitato ad effettuare Transazioni sul sistema PSV o perda tale abilitazione nel corso del Periodo di Fornitura.

14.3 Resta inteso che, in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo 14, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di 2B Energia al risarcimento del maggior danno, l'Acquirente sarà comunque tenuto a corrispondere a 2B Energia, oltre a quanto già dovuto, i seguenti importi:

- il Prezzo relativo a ogni GJ non ritirato rispetto alla ACQ di cui all'art. 5;
- gli eventuali oneri e penali che le Imprese di Trasporto e Stoccaggio dovessero pretendere da 2B Energia come conseguenza in relazione alla risoluzione del presente Contratto.

14.4 Quanto sopra senza rinuncia ad ogni altro rimedio e/o azione di 2B Energia a tutela dei propri interessi.

15. CONFIDENZIALITA'

15.1 Tutte le informazioni relative ad una Parte, di cui l'altra Parte venga a conoscenza in occasione dell'adempimento del presente Contratto così come tutte le informazioni contenute nel presente Contratto e nelle condizioni di vendita, sono da considerarsi riservate e, pertanto, entrambe le Parti si impegnano a non divulgarle o trasmetterle a terzi, senza il previo consenso dell'altra Parte.

15.2 Fatto salvo quanto sopra, è consentito alle Parti di fare uso di quelle informazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nonché per l'adempimento di obblighi previsti dalle normative e dalle competenti autorità.

15.3 Il presente obbligo sopravviverà per un periodo di 2 (due) anni dalla data della sua sottoscrizione.

16. PRIVACY

16.1 Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni, con la sottoscrizione del presente Contratto, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al Contratto medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

17. LEGGE APPLICABILE E ARBITRATO

17.1 Il presente Contratto è interpretato e regolato esclusivamente dalla legge italiana.

17.2 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivante dal presente Contratto, ivi incluse, senza pregiudizio per la generalità, quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione.

17.3 Nell'eventualità in cui le Parti non arrivino ad un'amichevole composizione della lite, la controversia sarà deferita alla decisione di tre arbitri, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, con riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

17.4 Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

17.5 La sede dell'arbitrato sarà Milano.

18. COMUNICAZIONI

18.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti inerenti il presente Contratto dovranno essere trasmesse per iscritto e anticipate via fax ai riferimenti di seguito indicati:

2B Energia S.p.A. (per comunicazioni tecniche)	Cliente (per comunicazioni tecniche)
Att. ^{ne} : Ing. Silvia Branda Via Russoli, 1 – 20143 Milano	Att. ^{ne} :
Tel.: +39 02 84800727 +39 345 62 51 100	Tel.:
Fax: +39 02 89544446	Fax:
E-Mail: silvia.branda@2benergia.it	E-Mail:
(per altre comunicazioni)	(per altre comunicazioni)
Att. ^{ne} : Dott.ssa Alessandra Tocchetti Via Russoli, 1 – 20143 Milano	Att. ^{ne} :
Tel.: +39 02 84800727	Tel.:
Fax: +39 02 89544446	Fax:
E-Mail:alessandra.tocchetti@2benergia.it	email:

18.2 Resta inteso che tutte le comunicazioni saranno considerate validamente trasmesse via fax alla data di cui alla ricevuta di avvenuta trasmissione.

19. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

19.1 Le Parti, alla Data di Perfezionamento, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con il Trasportatore, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione della Transazione ovvero delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas Naturale qui previsti. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definiti dal Trasportatore, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel presente Contratto.

19.2 Le Parti convengono sin d'ora che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV, quale a titolo puramente esemplificativo una tariffa di utilizzo del PSV, saranno ripartiti in modo uniforme tra le Parti.

19.3 Qualora una delle disposizioni del presente Contratto si rivelasse inefficace per qualunque causa, o lo divenisse in futuro, le rimanenti disposizioni manterranno la loro validità. Le Parti, di comune accordo, si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci con nuove disposizioni i cui effetti economici per le Parti saranno per quanto possibile equivalenti a quelli delle disposizioni sostituite.

19.4 Saranno inoltre da considerarsi automaticamente recepite dalle condizioni economiche e tecniche del presente Contratto, tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal Trasportatore, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, dal Ministero dello Sviluppo Economico e da ogni organismo preposto che abbiano effetto sulle condizioni economiche e di esecuzione del presente Contratto.


19.5 Il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una delle Parti ai sensi del presente Contratto non potrà in alcun caso essere considerato come rinuncia a tali diritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, [●] 2010

2B ENERGIA S.p.A.
2° **Ermano Baraggia**
Ermano Consigliere Delegato
Consigli

Acquirente



L'Acquirente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: 5, 7,8, 9, 11,12, 13, 14 e 17.

Milano, [●] 2010

Acquirente
